



**ORDINE DEL GIORNO MODIFICATO
APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 2022**

-21-

OGGETTO: Trasferimento dei depositi chimici da Multedo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il procedimento di istanza di Superba, accettato il 15/12/2021 dal Comitato di Gestione, di cui fa parte anche la Capitaneria di Porto, che ha avviato la procedura di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del vigente Piano Regolatore Portuale, in difformità all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Genova n. 32-art. 6/C1, al fine di permettere l'arrivo di navi chimiche a Ponte Somalia;

Visto che, anche secondo l'ultima riforma, l'ATF è applicabile alle modifiche dei Piani Regolatori di Sistema portuale vigenti che non alterano in modo sostanziale la struttura del Piano Regolatore Portuale in termini di: obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione delle aree portuali;

Appurato che il suddetto trasferimento, dal punto di vista dell'uso del suolo e dell'acqua, costituisce un vero e proprio cambiamento di destinazione d'uso da area commerciale e per container ad area per industrie insalubri e a rischio incidenti rilevanti ed emissioni tossiche e nocive, prevedendo un incremento areale e volumetrico che avrebbe richiesto una variante urbanistica generale;

Visto altresì che:

- la procedura di variante stralcio (modifiche sostanziali all'assetto infrastrutturale e/o funzionale di PRSP, che non riguardano i contenuti "sistemici" della pianificazione) non è utilizzabile in assenza di un PRSP vigente, come risulta essere per il Porto di Genova che si avvale del DPSS;
- a questa ricollocazione non è applicabile la suddetta variante stralcio introdotta dal D.Lgs. del 2016 in quanto, secondo le linee guida del 2017, tale procedura è applicabile solo per i porti con PRSP vigenti;

Considerato che, trattandosi di un trasferimento di impianti pericolosi per la salute dei cittadini e dei lavoratori, non è giuridicamente ammissibile che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Occidentale Ligure (ASP del MOL) possa procedere, intervenendo su parti separate e non integrate in una pianificazione unitaria di porto, città e territorio, finalizzata all'interesse pubblico e sociale collettivo;

Visto che l'articolo 6 dell'ordinanza n° 32 del 2001 della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Genova afferma che nel Porto di Genova, esclusa la darsena petroli di Multedo, non è consentito l'ormeggio di navi cisterne per la movimentazione di prodotti petroliferi e petrolchimici, ancorché in transito, aventi punto di infiammabilità inferiore a 61° e comunque l'Autorità Marittima potrà consentire attracchi singoli, non quindi stabili come invece deliberato illegittimamente dal Comitato di Gestione;

Visto che l'ordinanza n° 32 del 2001 è stata confermata quale allegato n° 4 al Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Genova, approvata con ordinanza n° 3/2003;

Visto che, secondo le linee guida 2017 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la procedura di adeguamento tecnico funzionale è applicabile, come modifica non sostanziale della pianificazione portuale vigente, solo se i carichi tecnici ed ambientali non mutano in modo significativo;

Considerato che secondo il D.Lgs. 152/2006 si applica la via ordinaria statale allo stoccaggio riferito a: *“petrolio con capacità complessiva superiore a 40.000 mc”*, mentre la volumetria complessiva degli stoccaggi di Carmagnani e Superba arriva quasi a 60.000mc;

Considerato che, da quanto sopra espresso, risulta con chiarezza che, anche ragionando nel quadro dell'ultima versione delle Linee guida, quella post D.Lgs. del 2016 di riforma della legge quadro sui porti, il progetto di rilocalizzazione dei depositi non è adeguamento tecnico funzionale;

Considerato che la delibera del Comitato di Gestione della AdSP non si limita a indicare una possibile ricollocazione dei depositi, ma definisce una procedura chiara che deroga a norme ambientali rilevanti, quali quelle della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che invece permetterebbe di valutare la ricollocazione su scenari impiantistici e localizzativi alternativi, a confronto anche diversi da quello proposto da detta delibera;

Visto che la delibera del Comitato di Gestione individua l'area di ricollocazione senza avere svolto un'istruttoria adeguata, ai sensi della normativa sulle industrie insalubri (i depositi sono industria insalubre di prima classe) e di quella Seveso III, soprattutto in relazione alla collocazione urbanistica dei depositi stessi nel contesto dell'area vasta;

Considerato che le direttive UE:

- impongono agli Stati membri di garantire che la loro politica in materia di pianificazione territoriale tenga conto della necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti insalubri e a rischio incidenti rilevanti e adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- prevedono che gli impianti chimici siano subordinati a un'autorizzazione basata sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques — BAT), ossia le tecniche mirate a minimizzare le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le emissioni odorigene e sonore;

e che di conseguenza:

- i depositi chimici e petroliferi genovesi devono essere collocati a distanza di sicurezza dai centri abitati (a Rotterdam sono a 5 chilometri), interrati e isolati nelle banchine, con accessi di alimentazione protetti e non interferenti con le attività di movimentazione portuale;

- la distanza zero dell'area di ponte Somalia dalla nuova sopraelevata portuale o dal perimetro del tessuto urbano di Sampierdarena (fascia di binari ferroviari e lungomare Canepa) è di circa ottanta metri dal Municipio e case del quartiere di Sampierdarena;

Considerato altresì che la proposta avanzata sull'inserimento delle piastre sulla nuova diga, unica alternativa che andrebbe approfondita da apposita Commissione con la collaborazione dell'Università, è prevista per collocare provvisoriamente i depositi chimici, ma anche per altri contenitori di merce non insalubre portuali - questo aspetto della carenza di superfici portuali a Genova è una questione strutturale prioritaria del Porto di Genova;

Considerato che, a causa del poco o inesistente monitoraggio delle sostanze inquinanti, tossiche e insalubri provenienti dalle aziende ad alto rischio di incidente rilevante, in particolare quelle che lavorano i prodotti petroliferi e petrolchimici, dei cantieri navali a pochi metri dalle abitazioni e dall'Ospedale Galliera, le ricadute sanitarie sono evidenti e poco monitorate;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A valutare con gli organi competenti la possibilità di avviare uno screening sulla salute dei cittadini che abitano nelle vicinanze del porto, del porto petroli nonché del quartiere di Fegino, zone inquinate da prodotti petroliferi e petrolchimici nocivi, tossici e insalubri.

Proponenti: Stefano Giordano, Luca Pirondini, Fabio Ceraudo, Giuseppe Immordino, Maria Tini (Movimento 5 Stelle di Genova).

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 40.

Esito votazione: approvato all'unanimità con 40 voti favorevoli: Sindaco Bucci, Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro, Lodi, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa.